



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG
Ambito direzionale Diritto pubblico
Settore di competenza Progetti e metodologia legislativi

1° gennaio 2015

Aiuto alle vittime in caso di reati all'estero

secondo la legge federale del 23 marzo 2007
concernente l'aiuto alle vittime di reati

Opuscolo informativo per le vittime e i loro congiunti

Indice

1. Cosa fare immediatamente dopo aver subito il reato?	3
2. Quali sono i diritti della vittima o dei congiunti?	3
3. Diritti nello Stato estero	3
3.1. In generale	3
3.2. Risarcimento da parte di uno Stato membro della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti	3
4. Diritti in Svizzera secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati	4
4.1. Condizioni generali	4
4.2. Consulenza e aiuto forniti da un consultorio in Svizzera	5
4.3. Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi	5
4.4. Altri diritti delle vittime di reati	5
5. A chi rivolgersi?	6
5.1. All'estero	6
5.2. In Svizzera	6

Il presente opuscolo intende informare le persone domiciliate in Svizzera che sono state vittime di un atto di violenza durante un soggiorno all'estero e i loro congiunti.

1. Cosa fare immediatamente dopo aver subito il reato?

Sarà più facile far valere i propri diritti dopo il rientro in Svizzera se la vittima o i congiunti presentano documenti che attestino quanto avvenuto e se hanno sporto denuncia nello Stato in cui è stato commesso il reato.

Si raccomanda alle vittime o ai congiunti di rivolgersi a un medico e/o alla polizia per accertare i fatti e di prendere nota dei nomi delle persone (medici, funzionari ecc.) con le quali sono entrati in contatto e dei nomi dei luoghi, nonché di conservare tali dati con cura: potrebbero risultare utili per gli ulteriori passi che s'intendono compiere.

2. Quali sono i diritti della vittima o dei congiunti?

All'estero in molti casi:

- la vittima può inoltrare istanze d'indennizzo durante il procedimento penale contro l'autore del reato;
- i singoli Stati concedono indennizzi statali alle vittime di reati, se queste ultime hanno subito danni che non possono essere risarciti in altro modo;
- consultori privati o statali offrono consulenza e assistenza individuali.

In Svizzera, dopo aver subito un reato all'estero, la vittima o i congiunti hanno diritto a:

- consulenza e aiuto forniti dai consultori svizzeri;
- contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi, se tale aiuto si rivela necessario e adeguato e il reddito della vittima o dei congiunti non supera un determinato limite.

L'aiuto viene fornito alle vittime di reati ai sensi della legge o ai loro congiunti, a condizione che al momento del reato e della richiesta di aiuto siano domiciliati in Svizzera.

Se in via eccezionale il procedimento penale si svolge in Svizzera, alla vittima e in parte anche ai suoi congiunti sono garantiti diritti particolari.

Informazioni generali sull'aiuto alle vittime in Svizzera sono disponibili sul [sito](#) dell'Ufficio federale di giustizia.

3. Diritti nello Stato estero

3.1. In generale

L'aiuto alle vittime di reati varia a seconda del Paese.

Si raccomanda agli interessati di informarsi presso le autorità dello Stato in cui è stato commesso il reato sugli uffici privati o statali competenti per l'aiuto alle vittime (consulenza, risarcimento statale) e sulle possibilità di procedere contro l'autore del reato.

3.2. Risarcimento da parte di uno Stato membro della Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti

Diversi Paesi europei si sono impegnati sul piano del diritto internazionale a risarcire le vittime di reati violenti o i loro congiunti, a determinate condizioni.

Ad oggi (stato gennaio 2015) i seguenti 25 Stati hanno ratificato la Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti: Albania, Austria, Azerbaigian, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,

Gran Bretagna, Liechtenstein, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Spagna, Svezia e Svizzera.

In base alla Convenzione, lo Stato membro deve provvedere al risarcimento se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

vittima di un reato violento o persona a carico della vittima deceduta

- l'interessato deve aver subito gravi pregiudizi al corpo o alla salute causati direttamente da un reato violento intenzionale oppure
- una persona di cui l'interessato era a carico è deceduta in seguito a un tale atto;

cittadinanza

- l'interessato è cittadino svizzero oppure
- è cittadino di uno Stato che ha ratificato la Convenzione;

il danno non è interamente coperto

- la riparazione non può essere interamente garantita da altre fonti (s'intende in particolare un risarcimento da parte dell'autore del reato o di assicurazioni private o sociali);

altre condizioni

- non si è in presenza di un elemento che determina l'esclusione del risarcimento conformemente alla legislazione del Paese interessato (p. es. comportamento scorretto della vittima durante il reato, implicazione della vittima nella criminalità organizzata);
- l'eventuale termine previsto dalla legislazione del Paese in questione per presentare una domanda è stato rispettato.

L'ammontare del risarcimento dipende dalla legislazione del Paese in questione, che può stabilire importi massimi e prevedere che non vengano risarciti danni al di sotto di un determinato limite. Inoltre, la legislazione del Paese in questione può prevedere una riduzione o un'esclusione del risarcimento a seconda della situazione finanziaria del richiedente.

Per ulteriori informazioni in merito gli interessati possono rivolgersi all'autorità centrale dello Stato in questione, il cui indirizzo sarà loro fornito dalla rappresentanza svizzera all'estero o dall'Ufficio federale di giustizia.

4. Diritti in Svizzera secondo la legge concernente l'aiuto alle vittime di reati

4.1. Condizioni generali

Secondo la legge federale del 23 marzo 2007 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV), le vittime che hanno subito un reato all'estero, al loro rientro in Svizzera hanno il diritto di beneficiare di determinate prestazioni alle seguenti condizioni:

vittima ai sensi della LAV o congiunto della vittima

- l'interessato è stato leso nella sua integrità fisica, psichica o sessuale a causa di un reato (vittima); oppure è un congiunto della vittima (p. es. coniuge, partner registrato, partner in concubinato, genitore, figlio, fratello o un'altra persona unita alla vittima da legami analoghi); il congiunto ha diritto all'aiuto alle vittime non solo in caso di decesso della vittima a seguito del reato, ma anche se la vittima ha riportato lesioni permanenti o transitorie;
- entrano in linea di conto soprattutto omicidi, lesioni personali e reati sessuali; in caso di incidenti, il reato può essere stato commesso per negligenza;

domicilio in Svizzera

- l'interessato è domiciliato in Svizzera (nel momento sia del reato sia della richiesta di aiuto); se l'interessato è un congiunto della vittima, quest'ultima deve aver avuto il proprio domicilio in Svizzera al momento del reato.

4.2. Consulenza e aiuto forniti da un consultorio in Svizzera

In Svizzera l'interessato ha il diritto di rivolgersi a un consultorio di sua scelta. Si raccomanda di scegliere un consultorio del proprio Cantone di domicilio, che è meglio informato sulle prestazioni offerte in loco. Ogni Cantone dispone almeno di un consultorio. Si può richiedere una lista dei consultori alla rappresentanza svizzera all'estero, all'ente incaricato della protezione consolare svizzera o all'Ufficio federale di giustizia.

Il consultorio informa e assiste l'interessato in merito ai suoi diritti (p. es. alle prestazioni fornite dalle assicurazioni). Inoltre, presta la necessaria e adeguata assistenza medica, psicologica, sociale, materiale e giuridica, direttamente o ricorrendo a terzi. Tale aiuto si limita a prestazioni fornite esclusivamente in Svizzera.

Il personale del consultorio sottostà all'obbligo del segreto.

Le prestazioni fornite dai consultori sono gratuite. Nel caso in cui fosse necessario ricorrere ad altri specialisti, le loro prestazioni sono in linea di principio a pagamento. Se tali costi non sono coperti in altro modo (per es. dall'assicurazione contro gli infortuni) e se sono soddisfatte determinate condizioni, vengono coperti in tutto o in parte dall'aiuto alle vittime (cfr. n. 4.3).

4.3. Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi

Se tramite il consultorio l'interessato ha fatto ricorso all'aiuto di uno specialista in Svizzera (p. es. psicologo o legale) e il suo reddito non supera un determinato limite, l'aiuto alle vittime si prende carico in tutto o in parte dei costi non coperti, a seconda della situazione finanziaria dell'interessato. Non è possibile coprire le spese per l'assistenza di un medico o di un legale all'estero; pertanto è consigliabile stipulare le assicurazioni necessarie prima della partenza.

I contributi alle spese vengono versati se i redditi determinanti del richiedente non superano i seguenti importi (stato 1° gennaio 2015):

- 77 160 franchi per persone sole;
- 115 740 franchi per coniugi;
- 40 320 franchi per ciascuno dei primi due figli e importi minori per eventuali altri figli.

La legge e l'ordinanza stabiliscono quali redditi sono computabili e in che modo. Il consultorio aiuta l'interessato ad accertare se ha diritto ai contributi e a presentare la rispettiva domanda.

4.4. Altri diritti delle vittime di reati

Il Codice di diritto processuale penale svizzero La legge federale conferisce anche dei diritti nel procedimento penale contro l'autore presunto del reato, a condizione che tale procedimento si svolga in Svizzera. Tuttavia, questo avviene raramente nel caso di reati compiuti all'estero.

5. A chi rivolgersi?

5.1. All'estero

Le rappresentanze svizzere all'estero informano le vittime e i loro congiunti sulla consulenza e l'aiuto offerti dai consultori in Svizzera e sulla possibilità di richiedere contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi. Inoltre, consegnano alle vittime il presente opuscolo informativo. Con il loro consenso, trasmettono il modulo di richiesta allegato al consultorio di loro scelta.

5.2. In Svizzera

I consultori forniscono informazioni gratuitamente e assistono le vittime e i congiunti nelle ulteriori procedure. Il presente opuscolo e ulteriori informazioni sull'aiuto alle vittime sono disponibili sul [sito](#) Internet dell'Ufficio federale di giustizia.

L'Ufficio federale di giustizia (3003 Berna; tel. +41 (0)58 462 41 37, fax +41 (0)58 462 84 01, e-mail: info@bj.admin.ch) fornisce informazioni generali sul diritto svizzero in materia di aiuto alle vittime e sulla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.